

Pongo a partito quest'articolo 6 così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Sono demandate al Magistrato delle acque per il territorio del compartimento da esso amministrato tutte le attribuzioni, ora spettanti, in conformità delle leggi vigenti, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed ai prefetti del Regno in materia di acque pubbliche, di bonificazioni, del regime dei porti, spiagge e fari e del regime forestale, come pure quelle relative alla costituzione dei consorzi.

Spettano altresì al Magistrato delle acque nei limiti territoriali sopra indicati:

a) i poteri oggi riservati dalle leggi ai prefetti delle provincie in argomento di espropriazioni per pubblica utilità, semprechè si riferiscano ad opere idrauliche e di bonifica ed al regime dei porti, spiagge e fari;

b) la facoltà di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'articolo 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

c) la sorveglianza, secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui consorzi di difesa, di scolo, di bonifica, e forestali nel territorio compreso nel compartimento, e, quando lo reputi necessario, la facoltà di esaminarne i bilanci, di controllarne le erogazioni, di annullarne le deliberazioni illegali, di proporre alle rispettive rappresentanze le riduzioni delle spese tecniche, legali e di amministrazione, di coordinare la rispettiva azione in relazione alle necessità della difesa e all'interesse generale del buon regime delle acque, e di promuovere la fusione dei singoli consorzi e delle relative amministrazioni in comprensorii conformi all'indole idraulica ed agricola dei territori, giusta le norme e le cautele che saranno determinate col regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge;

d) la facoltà di esperire amichevoli componimenti nei conflitti per materia di acque fra Consorzi ed anche, entro il perimetro di uno stesso Consorzio, fra la legale rappresentanza del Consorzio e taluno fra gli interessati;

e) le proposte motivate per eventuali scioglimenti delle amministrazioni dei Consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

f) la gestione economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere

idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 22 marzo 1900, n. 195;

g) la facoltà di proporre, secondo il diverso regime e i diversi bisogni dei corsi d'acqua del compartimento, le modificazioni ai regolamenti oggi in vigore sia per la conservazione degli argini e dei manufatti, sia per la difesa loro in tempo di piena, sia per l'esercizio della navigazione e della fluitazione, ed, occorrendo, di proporle di nuovi;

h) le attribuzioni dei Comitati forestali di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 2<sup>a</sup>.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria essere inteso nei riguardi del sistema generale del corso di acqua, della navigazione e del regime idraulico.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.

A questo articolo l'onorevole Galli Roberto propone: « Alla lettera c sopprimere la seconda parte dell'articolo come contraria all'articolo 18 della legge organica sulle opere pubbliche ». L'onorevole Galli Roberto ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

Dopo, avendo domandato facoltà di parlare, parlerà l'onorevole Poggi.

GALLI ROBERTO. Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento. Dirò subito anche che mi limiterei a sopprimere la parte assolutamente indispensabile e chiusa nelle parole « quando lo reputi necessario la facoltà di esaminarne i bilanci, ecc. ». Non mi sembra giusto infatti ed opportuno che si debba sopprimere, così incidentalmente, direi quasi di straforo, quello che è stabilito da una legge organica fondamentale. E legge organica fondamentale è quella dei lavori pubblici, la quale stabilisce una piena libertà nell'amministrazione dei consorzi. Essi hanno speso per proprio conto, e amministrano per proprio conto. C'è la vigilanza del Governo. Ma perchè si deve togliere proprio l'autonomia a questi corpi che hanno fatto buona prova, che sono costituiti li-